



ASSOCIAZIONE  
REGIONALE  
COMUNI DEL VENETO

Via A. Rossi, 35 - 35030 Rubano (PD)  
Tel. 049 8979033 Fax 049 8979037  
E-mail [anciveneto@anciveneto.org](mailto:anciveneto@anciveneto.org)  
Internet [www.anciveneto.org](http://www.anciveneto.org)

Anci Veneto

Prot. 00000246 del 27/01/2012



0602 - commercio

CF

Rubano, 25 gennaio 2012

Alle Sig.re Sindache ed  
Ai Sigg. Sindaci,  
dei Comuni soci del Veneto

e, p.c. Assessore Reg.le MARIALUISA COPPOLA

LORO INDIRIZZI

Cari colleghi,

nella sua ultima seduta il nostro Direttivo ha esaminato il problema connesso al recente provvedimento del Governo (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) inerente gli orari di apertura e chiusura dei negozi, nonché la relazione esistente fra competenze regionali in materia di commercio, manifestatesi da ultimo nella Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, e le concorrenti competenze statali.

Entrare nel merito dei due provvedimenti ed assumere una interpretazione sia giuridica che amministrativa è estremamente complesso e potremmo prestare il fianco ad una parte piuttosto che un'altra senza comunque assicurare una risposta concreta.

Non va dimenticato, inoltre, che alcuni ricorsi al TAR Veneto hanno promosso l'azione del giudice per una prima interpretazione; in questo senso un primo pronunciamento in ordine ai ricorsi presentati è previsto per il prossimo 22 febbraio.

In questa situazione è opportuno che i nostri enti non entrino nel merito interpretativo ma che rilevino, attraverso i corpi di P.L., le situazioni che si sono venute a creare.

Per assicurare comunque una prima risposta è stato valutato positivamente il documento/delibera predisposto dal collega Marchioro, Sindaco di Torri di Quartesolo, documento che vi unisco.

Nel mentre vi assicuro tutto l'impegno, anche nei confronti della Regione, per un corretto approccio al problema, vi ricordo che un esperto in materia commercio è a disposizione tutti i mercoledì mattina presso la nostra sede.

Cordialmente

IL PRESIDENTE  
Giorgio Dal Negro

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., il quale testualmente prevede che *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici [...]"*;

### VISTE:

- 1) la propria precedente deliberazione n. ....con cui sono stati fissati i criteri generali in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;
- 2) la propria precedente deliberazione n. ....con cui sono stati forniti gli indirizzi per la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, adottata ai sensi della L.R. 21.09.2007 n. 29;

**PRESO ATTO** che in data 30.12.2011 è stata pubblicata nel B.U.R.V. n. 99 la L.R. 27.12.2011 n. 30 ad oggetto *"Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali"*, in vigore dal 31.12.2011, con cui la Regione Veneto fissa nuovi criteri generali in materia di orari per gli esercizi commerciali al dettaglio;

**RILEVATO**, in sostanza, che le novità introdotte dalla citata L.R. possono essere così sintetizzate:

- possibilità per l'esercente di determinare liberamente il proprio orario di apertura e chiusura in tutti i giorni della settimana dalle ore 7:00 alle ore 22:00, con l'osservanza della chiusura domenicale e festiva;
- cessazione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale e del limite massimo di 13 ore giornaliere di apertura;
- possibilità di derogare dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva per l'intero mese di dicembre, nonché in ulteriori 16 giornate nel corso dell'anno, scelte dai singoli Comuni;
- la chiusura obbligatoria degli esercizi nelle seguenti giornate: 1 Gennaio, giorno di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno e 25 Dicembre;

**PRESO ATTO** che già con Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 la Regione Veneto in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, al capo IV della stessa ha disciplinato la materia degli orari dei pubblici esercizi;

**PRESO ATTO**, altresì, che l'art. 3, c. 1, lett. d-bis), del D.L. 04.07.2006 n. 223, come da ultimo modificato dal D.L. 201/2011, articolo rubricato *"Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale"* prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza limiti o prescrizioni legati al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

**CONSIDERATO** che:

- sotto il profilo normativo, la materia del commercio, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, è stata attribuita alla potestà

legislativa primaria della Regioni ai sensi della disposizione contenuta all'art. 117, c. 4, della Costituzione medesima;

- la tematica relativa agli orari di vendita, allorquando in concreto non determini un vulnus alla concorrenza, rientra pacificamente nell'ambito della materia del commercio con la conseguenza che la relativa disciplina è anch'essa demandata alla potestà legislativa primaria delle Regioni come peraltro confermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (si vedano in tal senso le pronunce della Corte Costituzionale n. 150 del 21.04.2011, n. 288 del 08.10.2010 e n. 350 del 24.10.2008);
- la recente disciplina regionale in materia di orari degli esercizi commerciali,
  - introducendo, rispetto alla disciplina previgente una maggiore flessibilità ed apertura di tutti gli esercizi commerciali;
  - attuando un legittimo ed auspicato contemperamento, in relazione alla specifica realtà regionale, di valori che godono di tutela costituzionale;
  - basandosi su criteri non discriminatori e noti in anticipo

appare assolutamente non in contrasto con la riservata competenza statale in materia di concorrenza;

- anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha in più occasioni ritenuto che le normative sulle chiusure domenicali non si pongono in contrasto con i principi comunitari ed in particolare con il principio di libertà di stabilimento e di libera circolazione delle merci, e quindi alla concorrenza, perseguendo un obiettivo legittimo alla luce del diritto comunitario e che tali discipline nazionali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. V, 20/06/1996, n. 418);
- lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 3644/C del 28/10/2011 (in riferimento alla previsione del D. L. 98/2011 che abrogava l'obbligo di limitazioni di orario per gli esercizi commerciali e per le attività di somministrazione nelle città d'arte) ha ritenuto che *"eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura... per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 138/2011"*.

**VALUTATO** che la completa liberalizzazione degli orari di apertura, tra l'altro estesa anche agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, pur se inserita in un contesto di libera concorrenzialità, non possa prescindere dalle conseguenze indotte dalla stessa nel tessuto urbano locale, rischiando di compromettere elementi quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei consumatori e dei lavoratori, la tutela dell'ambiente (incluso ambiente urbano), tutti aspetti ben evidenziati e ricompresi nella più generale definizione di **"motivi imperativi di interesse pubblico"** fornita dal legislatore statale e contenuta nel D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* (cosiddetta *"Direttiva Bolkestein"*), decreto il cui scopo primario è quello di *"garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio comunale"* (vd. art. 1, c. 2);

**CONSIDERATO**, infatti, che l'apertura indiscriminata e liberalizzata di tutti gli esercizi, sia commerciali che di somministrazione, possa verosimilmente essere associata a:

- a) incremento della traffico veicolare, con possibili situazioni di congestioni della viabilità e con maggior probabilità di incidenti;

- b) incremento sui livelli di inquinamento atmosferico;
- c) possibili aumenti per quanto attiene all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica, soprattutto durante le giornate di riposo (festività e domeniche) e le ore serali (si pensi ad esempio ai locali di somministrazione di alimenti e bevande);
- d) possibili conseguenze negative sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini,
- e) necessità di potenziare i controlli ed i presidi delle Forze dell'ordine sul territorio per contrastare i possibili incrementi di situazioni pericolose (furti, taccheggi, incidentalità, ...);

**RITENUTO**, quindi, al fine di fornire adeguata tutela alla cittadinanza sul fronte degli elementi appena sopra esposti, tutti costituzionalmente rilevanti, senza peraltro pregiudicare importanti aspetti quali la libertà d'iniziativa economica e la libera concorrenza, anch'essi costituzionalmente tutelati, di dare applicazione ai contenuti e ai criteri così come stabiliti dalla L.R. 30/2011, con i poteri e le competenze dalla costituzione e dalle leggi posti in capo al Consiglio comunale per una regolare, funzionale e corretta gestione del territorio, della sicurezza, dell'ordine pubblico, dei suoi abitanti e dei fruitori delle attività qui esercitate, formulando i criteri ed indirizzi in materia di orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività commerciali di seguito riportati:

**Orari di apertura e chiusura al pubblico:**

Tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00 con chiusura domenicale e festiva.

**Deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva:**

Le attività di commercio al dettaglio derogano all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, nonché in ulteriori sedici giornate nel corso dell'anno, scelte entro il 30 novembre dell'anno precedente, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative e favorendo la promozione di iniziative di marketing territoriale concertate con la piccolo, media e grande distribuzione, finalizzate alla valorizzazione del tessuto commerciale.

Le deroghe di cui sopra, che non possono riguardare le festività de: 1° gennaio – Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 25 dicembre, sono fissate con provvedimento sindacale da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione il termine per il provvedimento sindacale è di 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

**Suddivisione in zone:**

*(a discrezione dei singoli Comuni)*

.....

**Orario notturno:**

*(a discrezione dei singoli Comuni)*

In occasione di manifestazioni od eventi particolari, e previo accordo con le organizzazioni di categoria, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà concedere la deroga all'orario di chiusura degli esercizi commerciali per l'intero territorio comunale o per una zona delimitata, per un numero massimo di giorni.....durante l'anno.

**Deroghe all'obbligo di osservanza degli orari**

Vista la disciplina delle attività escluse dall'obbligo di rispetto delle disposizioni in materia di orari e chiusura obbligatoria disposta dall'art. 3 comma 9 della L.R. 30/2011, si ritiene di disporre espressamente l'integrazione delle attività indicate dalla norma regionale, in considerazione delle consolidate abitudini di consumo locali.

Pertanto gli orari di apertura e chiusura come sopra indicati non trovano applicazione per:  
(adattamento e/o integrazione a livello comunale dell'art. 13 del D. Lgs. 114/1998)

Es:

- rivendite di generi di monopolio;
- rivendite di giornali;
- esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, videocassette, dvd e altri analoghi, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- sale cinematografiche;
- concessionari di auto ed attrezzature agricole nelle domeniche in cui vengono lanciati a livello regionale o nazionale nuovi modelli di autovetture;
- attività di commercio al dettaglio svolte in modo esclusivo tramite distributori automatici in locali all'uopo predisposti.

#### **Festività consecutive**

Nel caso di più di due festività consecutive, i negozi del settore alimentare devono rimanere aperti con orario antimeridiano nella 1° o 3ª festività non domenicale.

#### **Centri commerciali**

Per i centri commerciali, l'orario di apertura e chiusura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, incluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande, pubblici esercizi in generale e attività artigianali.

#### **Festa del Santo Patrono**

La giornata in cui ricade la ricorrenza del Santo Patrono (.....) non è da considerarsi "festività", come precisato nella risoluzione n. 500471 del 19.01.2000 della Direzione Generale del Commercio e delle Assicurazioni e dei Servizi del Ministero dell'Industria: pertanto, nella suddetta giornata, la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio del Comune è rimessa alla libera determinazione dei singoli esercenti, alla stregua di qualsiasi altro giorno feriale.

**SENTITE** in merito le Associazioni di categoria, dei consumatori e dei lavoratori, come previsto dall'art. 3, c. 1, della L.R. 30/2011, dall'art. 11, c. 1, del D. Lgs. 114/1998 e dall'art. 18, c. 1, della L.R. 29/2007, nell'incontro avvenuto in data ....., in cui....

**VISTO** l'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL.;

Con voti

### **DELIBERA**

1. Di fornire, per gli esercizi commerciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL. e per quanto in premessa illustrato, gli indirizzi sopra riportati
2. Di prevedere per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL. e per quanto in premessa illustrato, la conferma degli indirizzi contenuti nella deliberazione di questo Consiglio comunale n. .... del ....., adottata in virtù della L.R. 29/2007;
3. La presente deliberazione sostituisce le precedenti deliberazioni n. ....

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000. T.U.EE.LL., con successiva votazione unanime favorevole espressa in modo palese.

\*\*\*\*\*